



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO GREVISLIN -
INFRASTRUTTURE VERDI LUNGO IL BASSO CORSO DEL LIVENZA
CIG: 82737946CC. CUP: H46I18000120007

TRA

REGIONE DEL VENETO, GIUNTA REGIONALE (in seguito per brevità indicata anche come “Stazione appaltante”), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nat _____ a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Turismo, competente per materia, nominato con Deliberazione n. _____ del _____ del predetto Ente, autorizzato ai sensi della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e della Deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____, ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto;

E

DENOMINAZIONE, (in seguito per brevità indicata anche come “Appaltatore”) con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale _____, Partita IVA n. _____, numero R.E.A. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, capitale sociale Euro _____ interamente versato, rappresentata da _____ nat _____ () il _____, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Legale rappresentante dello stesso, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Aggiudicatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio _____ di _____ in data _____ suo rep. n. _____, ivi registrata in data _____ al n. _____ Serie _____, che si allega in copia conforme al suo originale al presente atto sotto la lettera “ ”

PREMESSO

- Con decreto della Direzione Turismo n. _____ in data ____/____/_____, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ in data _____, è stata indetta la gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (successivamente "Codice"), per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi al "*PROGETTO GREVISLIN - INFRASTRUTTURE VERDI LUNGO IL BASSO CORSO DEL LIVENZA*", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- con il suddetto decreto sono stati, altresì, approvati gli atti per lo svolgimento della gara ed in particolare il Capitolato tecnico e lo schema del presente contratto;
- con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. _____ in data ____/____/2020, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare il servizio all'Aggiudicatario;
- con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. _____ in data ____/____/2020, a seguito all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n. _____ in data ____/____/2020, è divenuta efficace;
- l'Aggiudicatario ha costituito la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 - Oggetto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna l'appalto degli interventi previsti dal "*PROGETTO GREVISLIN - INFRASTRUTTURE VERDI LUNGO IL BASSO CORSO DEL LIVENZA*".

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura del servizio di cui all'art. 1 del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto, della Documentazione Tecnica del Progetto Esecutivo e dal Contratto Speciale d'Appalto parte prima - norme amministrative allegati al presente contratto sotto la lettera A), (nonché dall'Offerta Tecnica così come presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quelle del Capitolato generale d'Appalto, prevalgono quest'ultime ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'art. 9, prevalgono le prime. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 4 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione del medesimo.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

L'Aggiudicatario si obbliga, infine, a comunicare con tempestività al Committente ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del Contratto, che possa compromettere la funzionalità del servizio, compresa ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nel domicilio fiscale, recapito ed ufficio e dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Nel caso di sostituzione di una o più risorse umane impiegate, devono essere comunicati al Committente i nominativi ed allegati i curricula delle persone che sono proposte in sostituzione di quelle indicate all'atto dell'offerta. La sostituzione è subordinata alla autorizzazione da parte del Committente.

Art. 5 - Durata del Contratto

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto e si concluderà entro il ____ secondo quanto previsto dal Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo

Art. 6 - Corrispettivo contrattuale e tempi di pagamento

1. La Stazione Appaltante pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di Euro _____, oltre I.V.A. nella misura di legge. Tale importo è dovuto alla somma di Euro _____ relativa alla parte depurata del ribasso del _____% offerto dall'Appaltatore in sede di gara, e di Euro _____ relativa all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento, che non è soggetta ad alcun ribasso.
2. Il corrispettivo complessivo della fornitura del servizio, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettato dall'Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
3. La Stazione Appaltante precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.
4. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata in base all'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;
5. La tenuta contabile del Registro di contabilità, in merito alla forma ed al contenuto delle riserve, è la seguente:
 - il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
 - nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
 - se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
 - il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese

dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare;

- nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
- ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite;
- l'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori quale che sia la contestazione o la riserva che egli scriva negli atti contabili;
- le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate;
- le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono essere indicate con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme, che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi, rispetto all'importo scritto.

6. **L'Aggiudicatario potrà presentare la richiesta di pagamento per il SAL1, successivamente alla consegna e/o realizzazione delle attività previste, secondo la scadenza indicata nella tabella seguente.**

Con la richiesta di pagamento per il SAL2 saranno corrisposte all'Appaltatore anche le somme corrispondenti al SAL3 e al saldo. (*)

La liquidazione di tali somme avverrà dietro presentazione da parte dell'Appaltatore di polizza fidejussoria di un importo corrispondente (SAL3 e saldo).

Detta polizza sarà svincolata solo a seguito dell'avvenuto accertamento, da parte dei tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante, dell'esecuzione dei lavori corrispondenti al SAL3 e saldo.

Stato di Avanzamento	Lavorazione	Termine previsto	Percentuale dell'importo complessivo aggiudicato
SAL1	rimozione della Amorpha fruticosa in area golenale e sul rilevato arginale	30.10.2020	25%
SAL2	preparazione del terreno, impianto delle piantine forestali e delle talee e alla semina	16.04.2021	66%*
	diserbo chimico sulla scarpata del rilevato arginale		
SAL3	trinciatura delle erbe interfilari e per l'eliminazione delle erbe dal foro di impianto	29.07.2022	3%*
SALDO	lavori di ripristino delle fallanze	20.10.2023	6%*
	rimozione e recupero del telo pacciamante		

7. La rata di saldo è corrisposta, a norma dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio da parte del R.U.P. del certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
8. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.
9. Prima di effettuare i pagamenti, la Stazione Appaltante provvederà a verificare se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, dando corso agli adempimenti previsti dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

Art. 7 - Variazione dell'importo contrattuale

L'importo di cui al precedente Art. 6 resta fisso ed invariabile. È ammessa la revisione prezzi di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il committente ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'Aggiudicatario abbia nulla a pretendere (art. 106, comma 12, del Codice).

Art. 8 - Fatturazione e pagamento

La liquidazione dei corrispettivi di cui all'art. 6 sarà effettuato dal Committente in favore dell'Aggiudicatario al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità di cui all'Art. 6.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) il Committente non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto:

- essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: 1QR6JG;
- essere intestate a: Regione del Veneto – Direzione Turismo, Palazzo Sceriman - Cannareggio, 168 - 30121 Venezia, Codice Fiscale 80007580279;
- essere complete nel riportare:
 - CUP: H46I18000120007;
 - CIG: 82737946CC;
 - oggetto del contratto: PROGETTO GREVISLIN - INFRASTRUTTURE VERDI LUNGO IL BASSO CORSO DEL LIVENZA;
 - gli estremi dell'impegno.

La Direzione Turismo - provvederà a disporre la liquidazione dei pagamenti, entro i termini previsti dalla legge.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015 recante Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 30, comma 5-bis del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,5 % sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento della fattura avverrà sul conto bancario dedicato comunicato ai sensi dell'Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni né in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente

Contratto.

Nel caso siano state contestate inadempienze all'Aggiudicatario, il Committente può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali anche di seguito menzionate, i pagamenti fino a che il soggetto non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., l'Appaltatore dichiara espressamente di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge, riconoscendo che il presente contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni relative ai lavori in oggetto vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Consorzio per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle condizioni dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dichiara che, potendo disporre dei mezzi d'opera e di quant'altro occorre per gli impianti di qualunque specie ed unità, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità o di compenso, qualunque possa essere il rapporto fra il valore di detti impianti e mezzi d'opera e l'ammontare dei lavori. L'Appaltatore dichiara nel modo più formale e per tutti gli effetti di legge che ha bene esaminati ed apprezzati i documenti di appalto, che ha preso conoscenza delle località nelle quali le opere e le forniture dovranno essere eseguite e riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità ed entro i limiti di tempo stabiliti nei documenti di cui sopra e nel presente atto; garantisce inoltre il pieno funzionamento delle opere e di tutte le forniture oggetto dell'appalto, assumendone la manutenzione fino al collaudo.

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti nella richiesta di offerta "RdO" n. _____ completa della dichiarazione di presa visione dei luoghi allegata B) (e nell'offerta allegata sub C)), nonché dai seguenti documenti ed elaborati che fanno parte del Progetto esecutivo approvato con D D R n. 96 del 11.03.2020:

Elenco elaborati	
a_Relazioni	
RE01 - Relazione Generale	
RE02 - Computo Metrico Estimativo	
RE03 - Elenco Prezzi	
RE04 - Nuovi Prezzi	
RE05 - Cronoprogramma	
RE06 - Piano di Sicurezza e Coordinamento	
RE07 - Capitolato Speciale di Appalto	
AL01 - Particellare Catastale	
b_Cartografia	
TA01 - Area di Intervento su Ortofoto 2015 e CTR	1:10.000
TA02 - Inquadramento catastale dell'area	1:5.000
PL01 - Planimetria allo stato di fatto	1:5.000
SZ01 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ02 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ03 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ04 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ05 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
SZ06 - Sezioni allo stato di fatto	1:200
PL02 - Planimetria di progetto	1:2.500
PL03 - Planimetria di progetto	1:2.500
PL04 - Planimetria di progetto	1:2.500
PL05 - Planimetria di progetto	1:2.500
SZ07 - Sezioni e schema tipologico	varie

2. Le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al

precedente comma 1, che restano depositati agli atti della Stazione Appaltante e che qui si richiamano quali parti integranti ed essenziali del presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna in particolare a rispettare le condizioni di cui al Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
4. Si dà atto che l'Appaltatore ha provveduto a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Le parti si obbligano a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (parte prima - norme amministrative), che si allega al presente contratto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.
6. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni in materia di appalto di LL.PP. vigenti e che fossero adottate dalle competenti autorità nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
7. È esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto e per qualsiasi risarcimento richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni che dovessero verificarsi in corso di costruzione.
8. La responsabilità per eventuali danni derivanti a cose o persone dall'esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente e direttamente sull'Appaltatore anche nel caso che la Stazione Appaltante avesse, nel corso dell'opera, a modificare in tutto od in parte le modalità di esecuzione, il progetto o comunque, a mezzo del Direttore dei Lavori, impartisse istruzioni o disposizioni non conformi al Capitolato Speciale d'Appalto allegato sub A).
9. L'Appaltatore potrà esonerarsi da responsabilità facendo conoscere, a mezzo lettera raccomandata, alla Stazione Appaltante il suo dissenso motivato nell'esecuzione di opere o di lavori allorché ravvisi la possibilità che da essa derivino danni a persone o cose.

Art. 10 - Penali e risoluzione del contratto

1. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse nel rispetto della normativa sui LL.PP., è applicata una penale.
2. L'Appaltatore, nel rispetto del cronoprogramma di progetto e di quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione all'appalto si impegna ad eseguire i lavori secondo il seguente piano operativo che prevede termini di ultimazioni intermedi e finale:
 - la consegna dei lavori è prevista per il giorno 07 settembre 2020 ed il concreto avvio dei lavori deve avvenire entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi, per la data del 22 settembre 2020;
 - il tempo utile contrattuale finale è di 139 giorni naturali e non consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto;

- i lavori devono essere condotti dall'Appaltatore - in piena autonomia organizzativa - con maestranze e mezzi idonei a garantire le lavorazioni su più fronti per consentire l'esecuzione a regola d'arte delle opere ed il rispetto dei seguenti tempi contrattuali intermedi:
 - a) tempo contrattuale intermedio decorrente dal 21.09.2020 al 30.10.2020 - di 39 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimazione ai lavori di rimozione della *Amorpha fruticosa* in area golenale e sul rilevato arginale;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 % - zero virgola tre per mille - dell'importo complessivo del contratto);
 - b) tempo contrattuale intermedio decorrente dall' 01.02.2021 al 15.03.2021 - di 24 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di preparazione del terreno, impianto delle piantine forestali e delle talee e alla semina;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,6 % - zero virgola sei per mille - dell'importo di contratto);
 - c) tempo contrattuale intermedio decorrente dal 05.03.2021 al 16.04.2021 - di 11 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i previsti interventi di diserbo chimico sulla scarpata del rilevato arginale;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 % - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
 - d) tempo contrattuale intermedio decorrente dall' 1.07.2022 al 29.07.2022 - di 25 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di trinciatura delle erbe interfilari e per l'eliminazione delle erbe dal foro di impianto;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 % - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
 - e) tempo contrattuale finale decorrente dall' 8.05.2023 al 19.5.2023 - di 11 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di ripristino delle fallanze;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 % - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);
 - f) tempo contrattuale finale decorrente dal 09.10.2023 al 20.10.2023 - di 11 giorni naturali e consecutivi - per dare ultimati i lavori di rimozione e recupero del telo pacciamante;
(il cui mancato rispetto comporta l'applicazione della penale giornaliera in misura dello 0,3 % - zero virgola tre per mille - dell'importo di contratto);

Art. 11 - Recesso

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle

ulteriori somme previste dal medesimo articolo di cui sopra.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Il Committente dovrà dare comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 20 giorni.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 12 - Garanzia

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente contratto, l'Aggiudicatario presenta una cauzione definitiva in favore della Regione del Veneto per l'importo di Euro _____, mediante fideiussione assicurativa/bancaria n. _____ emessa in data _____ da _____. (In caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni)
L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Aggiudicatario).
2. La polizza fidejussoria di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la Stazione Appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 13 - Polizza assicurativa

L'Appaltatore è responsabile di tutti danni che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, sia dei danni subiti della Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, compresi i danni da vibrazioni, sia dei danni causati a soggetti terzi.

A tale scopo l'Appaltatore, come previsto dall'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ha prodotto la polizza di assicurazione n. _____ emessa da _____ in data _____.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente fornitura, e si impegna in particolare a:

- comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché le eventuali modifiche;
- inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti di cui, su richiesta, fornirà copia al Committente;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG): _____ e il Codice Unico di Progetto (CUP): H46I18000120007.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) su un conto corrente indicato dall'Aggiudicatario, unitamente alle generalità delle persone delegate ad operarvi, con nota n. _____ del _____ pervenuta a mezzo PEC all'indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it della Regione del Veneto - Direzione Turismo e il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Committente eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato e ai soggetti delegati a operarvi.

Qualora l'aggiudicatario non assolva a tali obblighi, il Committente risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione all'aggiudicatario con posta certificata.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti acconsentono, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, al trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente Contratto, esclusivamente per le finalità relative al medesimo.

Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Turismo – Cannaregio, 168 - 30121 Venezia. E-mail turismo@pec.regione.veneto.it.

La Regione del Veneto-Giunta Regionale, in qualità di Titolare del trattamento, designa l'Aggiudicatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, Responsabile "esterno" del trattamento in quanto preposto al trattamento dei dati personali in relazione alle attività che vengono eseguite per lo svolgimento dell'incarico attribuito, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito per brevità indicato anche come GDPR) e della DGR del Veneto n. 596 del 8 maggio 2018, Allegato A.

La nomina riguarda il trattamento di dati effettuato sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici.

I dati dovranno essere trattati per dare esecuzione al presente contratto, e per adempiere agli obblighi derivanti dallo stesso. I dati non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori.

In nessun caso il Responsabile esterno del trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.

I tipi di dati che il Responsabile esterno del trattamento può trattare per conto dell'Amministrazione regionale, sono dati personali generici.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà impegnarsi a garantire la correttezza del trattamento e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà in particolare:

1. trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
2. raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
3. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
4. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
5. non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal presente contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso.
6. adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
7. individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal presente contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
8. rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione regionale per garantire la sicurezza dei dati personali;
9. custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
10. tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;

11. non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione regionale, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
12. informare l'Amministrazione regionale, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
13. assistere l'Amministrazione regionale nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
14. informare l'Amministrazione regionale di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
15. coadiuvare l'Amministrazione regionale nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
16. fornire annualmente ed alla conclusione del contratto un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute e agli adempimenti eseguiti;
17. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato.

Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile esterno del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato "*machine readable*", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Il Responsabile del trattamento esterno mette a disposizione dell'Amministrazione regionale tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione regionale di cui al presente atto di nomina e consente all'Amministrazione regionale medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit).

Le attività di audit dell'Amministrazione regionale saranno effettuate dal soggetto delegato e/o autorizzato dall'Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare l'adempimento - da parte del Responsabile esterno del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente articolo. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile esterno del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale da ogni

contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

L'Amministrazione regionale adempiendo alla previsione di cui all'articolo 37 del GDPR, con DGR n. 167 del 20 febbraio 2018, ha istituito la struttura denominata Data Protection Officer e con DGR n. 473 del 10 aprile 2018 ha designato il citato Data Protection Officer, con sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia.

Art. 16 - Normativa antimafia e Clausole di integrità

Il presente contratto è sottoposto alla disciplina prevista dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita; le quali devono intendersi quali parti integranti e sostanziali del contratto.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutte le seguenti clausole di integrità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti:

- a) la stazione appaltante si impegna a comunicare alla Prefettura competente i dati necessari ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per ciascuna impresa esecutrice (codice fiscale - matricola INPS - codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL - documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C. - in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto);
- b) nel caso in cui le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito interdittivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Committente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- c) si procede automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia riguardante eventuali subcontraenti, di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi delle presenti clausole di integrità;
- d) la Stazione Appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle

Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub affidataria, circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;

- e) le ditte concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), o ad altro Ente, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;
- f) l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano per il servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle presenti clausole di integrità;
- h) l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera: il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Tale obbligo sarà indicato nel/i contratto/i d'appalto/subcontraenza e non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma d'interferenza;
- i) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- j) la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- k) è vietato sub affidamento a favore di aziende partecipanti alla gara.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 18 – Modalità di comunicazione

Secondo quanto indicato dal Committente, ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). L'Aggiudicatario si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, fatto salvo quanto previsto al punto 3.4 del Capitolato tecnico.

La PEC del Committente è "turismo@pec.regione.veneto.it".

La PEC dell'Aggiudicatario è: "_____".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 19 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. Al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto.
2. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed

integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

5. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.
6. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute effettuate sui pagamenti, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il Responsabile del Procedimento invita l'Appaltatore a provvedervi entro quindici giorni. Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento o non provveda alla contestazione della richiesta, la Stazione Appaltante provvederà, anche in corso d'opera, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Trattandosi di lavori di interesse regionale si conviene che la suddetta disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

Art. 20 - Occupazione temporanee di suolo

Con esclusione delle aree che il progetto prevede/ mette a disposizione del cantiere, l'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dalle competenti autorità se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo benessere dell'Amministrazione. Quanto alla responsabilità per le suddette occupazioni e per eventuali danni derivanti a cose o persone si richiama quanto previsto all'art. 9 commi 7, 8 e 9.

Art. 21 - Avviso ai Creditori

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso pubblico, invitando i creditori per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 22 - Foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve dalle parti contraenti, il foro competente è quello di Venezia.

Art. 23 - Registrazione, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato, secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e all'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, compresi tutti gli oneri.

Art. 24 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile, il Sig. _____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 4 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità, 7 - Variazione dell'importo contrattuale, 8 - Fatturazione e pagamento, 9 - Obblighi dell'appaltatore, 10 - Penali e risoluzione del contratto, 11 - Recesso e 22 - Foro competente.